



## BANDO FONDO LOCAZIONI 2021

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021).

### ARTICOLO 1 - DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.

Il richiedente al momento della domanda deve essere residente nel Comune di Casella, anche nel caso in cui la residenza per la locazione per la quale viene richiesto il contributo fosse stata in un altro Comune.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune di Casella;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613

## ALLEGATO 1

del 25/07/2018 (“Nuovi indirizzi e criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza”), fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

f) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell’annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell’onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

g) valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) o ISEE corrente del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell’emergenza COVID-19;

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall’interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull’apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

## ARTICOLO 2 -

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=, quello massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell’importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno. Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell’affitto, il contributo teorico viene ridotto dell’importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione pertanto i comuni successivamente all’erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

## ARTICOLO 3 – DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Casella a partire dal giorno 15 marzo 2022 fino al giorno il 30 aprile 2022.

## ALLEGATO 1

Alle domande devono essere allegate:

- a) dichiarazione I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente in corso di validità e riguardante tutti i componenti residenti nell'alloggio alla data dell'emanazione del bando comunale;
- b) documentazione attestante la riduzione del reddito di cui alla lettera g) che può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.
- b) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2021 al netto delle spese di amministrazione per le mensilità effettivamente sostenute. In assenza di tale documentazione possono essere presentati bonifici, o dichiarazione del locatore attestante l'avvenuto pagamento del canone (nel caso di dichiarazione del locatore dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del locatore stesso). Saranno ammesse solo le documentazioni di pagamento effettuate da persone residenti nell'alloggio e quelle riportanti la causale del versamento;
- c) permesso o carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- d) attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Lgs. N.30 del 6.2.2007 – C.M. n.19 del 6.4.2007

## ARTICOLO 4 - GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle pratiche e alla formazione dell'elenco degli idonei e ad emanare il provvedimento di approvazione dei contributi effettivi da erogare agli aventi diritto.

I contributi teorici saranno rideterminati in base alle risorse effettivamente disponibili, ovvero € 17051,11.

Gli stessi verranno tutti in pari misura diminuiti della quota percentuale risultante dal rapporto tra il Fondo assegnato rispetto al fabbisogno teorico comunicato.

I cittadini che dopo la presentazione della domanda variano residenza devono comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali il nuovo indirizzo per una corretta liquidazione del contributo.

## ARTICOLO 5 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale:

- 1) procederà al controllo generalizzato sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- 2) in caso di dichiarazioni accertate come non veritieri:
  - escluderà il richiedente dalla graduatoria e dal beneficio economico;
  - nel caso di avvenuta liquidazione, richiederà la restituzione del contributo concesso;
  - procederà con denuncia alla Procura della Repubblica.
- 3) accerterà presso l'ufficio Servizi Sociali e altri enti preposti eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare con la finalità di sostegno alla locazione, onde evitare così duplicazioni contributive.

## ARTICOLO 6 – TUTELA DEI DAI PERSONALI

I richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione

## ALLEGATO 1

regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

### **ARTICOLO 7 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

### **PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE RIVOLGERSI A:**

**Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casella dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero 0109687742 - 0109687720 o tramite mail all'indirizzo [areasociale@comune.casella.ge.it](mailto:areasociale@comune.casella.ge.it)**

La Responsabile del Settore Sociale  
Dott.ssa Raffaella Savoca